



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 PER LE GIORNATE DI SABATO 27 FEBBRAIO E DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00;
- OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE A SENSO UNICO E DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO;
- CHIUSURA DELL'ACCESSO ALLA DIGA FORANEA;
- ISTITUZIONE SENSO UNICO PEDONALE, LUNGO LAGO, AREA VERDE ATTREZZATA FRONTE PIAZZA CAVOUR;
- IN VIALE GENO, E LUNGO LARIO TRIESTE (DA PIAZZA MATTEOTTI A PIAZZA DE GASPERI).

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha classificato l'epidemia da COVID-19 quale "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- da ultima la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, ha prorogato lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021, che ha fatto cessare per la regione Lombardia le misure previste dall'articolo 2 del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

Preso atto che: il Presidente della Giunta Regionale Lombardia, l'ordinanza regionale 705 del 23 febbraio 2021 <<Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19>>, ha stabilito ulteriori restrizioni per parte del territorio regionale, a testimonianza della recrudescenza della curva del contagio, in particolare legate alla mutazione del virus;

Dato Atto che: l'art. 1, comma 5, del d.P.C.M. del 13 gennaio 2021 stabilisce "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*";

Considerato che:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Como e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del d.P.C.M citato;

- è necessario evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di possibile contagio in generale nel fine settimana, allorquando il centro urbano e l'area prospiciente il lago, sono frequentati da un rilevante numero di persone, alla luce della significativa attrattività del territorio come meta turistica o solamente per una <<gita fuori porta>>;

Atteso che: le risultanze della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di 24 febbraio 2021, erano coerenti con gli scenari proposti di approntare interventi per limitare le situazioni di possibile assembramento, dalle 14:00 alle 20:00 di sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio 2021, in particolare mediante:

- a) la creazione di sensi unici pedonali nelle vie del centro storico più esposte al problema in ragione della maggior frequentazione e della limitata larghezza e nell'area verde attrezzata fronte piazza Cavour;
- b) la chiusura degli accessi alla diga foranea;
- c) in viale Geno, e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti a piazza del Gasperi) per la sola giornata di domenica, divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, eccetto residenti e titolari di posti auto.

Visti:

1. **il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
2. **il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
3. **il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
4. **il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
5. **il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
6. **il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157**, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

7. **il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158**, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
8. **decreto-legge 14 gennaio 2021, n° 2**, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
9. da ultima **la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021**, ha prorogato lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;
10. **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*»;
11. **l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021**, che ha fatto cessare per la regione Lombardia le misure previste dall'articolo 2 del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

Vista altresì

1. la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978
2. l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 secondo cui «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale»;
3. l'art. 1, comma 5 di predetto d.P.C.M. del 14 gennaio 2021, secondo cui «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»;

Dato atto che: ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Locale, Commissario Capo Coordinatore Luciano CAMPAGNOLI;

ORDINA

Nelle giornate di **sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00:**

1. lungo il percorso a quadrilatero composta da via Vittorio Emanuele (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) **i pedoni devo circolare unicamente in senso antiorario** (è fatto divieto di circolare in senso contrario). Nelle medesime strade **è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli**, nonché l'utilizzo di acceleratori di andatura quali monopattini elettrici o spinti a forza muscolare, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore

autorizzati ad accedere ai parcheggi privati insistenti lungo l'area sopra descritta, potranno accedere e sostare nell'area alberata di piazza Roma;

2. nell'area verde attrezzata fronte piazza Cavour i pedoni devono circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario);
3. la chiusura degli accessi alla diga foranea;
4. **per la sola giornata di domenica in viale Geno e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti a piazza del Gasperi) è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli**, nonché l'utilizzo di acceleratori di andatura quali monopattini elettrici o spinti a forza muscolare, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno, nonché residenti e titolari di posto auto CSU;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- a) trasmessa alla Prefettura di Como, alla Questura di Como, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- b) affissa all'Albo Pretorio Comunale;
- c) diffusa attraverso i consueti canali informativi e, sui luoghi interessati, mediante apposizione di idonea segnaletica.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;
- l'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa contenute è demandata al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

Il Sindaco

Dott. Mario LANDRISCINA

CITTA' di COMO – Il Sindaco

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it